



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

Comunicato Ufficiale N°356 del 6/04/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 DEL 15/02/2018

(Gara: DINAMO ROMA – TORRE ANGELA del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ha richiesto la modifica della decisione di primo grado con cui il Giudice Sportivo respingeva la richiesta della stessa società di ottenere la vittoria a tavolino, avanzata perché a seguito della sostituzione del calciatore n.9, al 22° minuto del secondo tempo, la squadra avversaria (Dinamo Roma) non avrebbe rispettato la necessaria presenza di calciatori "under";

lette le controdeduzioni della società Dinamo Roma e il contenuto del fascicolo di 1° grado;

esaminati gli atti ufficiali, il referto arbitrale e il supplemento di referto effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, nel quale il direttore di gara ha chiarito che la sostituzione suddetta non era avvenuta per la società Dinamo Roma;

considerato che, quindi, la sostituzione indicata nel referto che ha indotto la soc. Torre Angela a proporre gravame sia un mero errore materiale;

rilevato che alla luce di quanto sopra esposto non vi è stata violazione da parte della soc. Dinamo Roma delle norme e che, sul punto, la gara si è svolta regolarmente.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASOLO GABRIELE FINO AL 13/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 SGS DELL'1/03/2018 (Gara: LADISPOLI – VIGOR PERCONTI del 25/02/2018 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.329 del 16/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata come da richiesta la società interessata;

la società Vigor Perconti proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Fasolo Gabriele.

Riportava l'arbitro che al termine della gara mentre si dirigeva verso gli spogliatoi veniva colpito con tre botte alla schiena e nell'occasione veniva insultato ed ingiuriato dal Fasolo.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo, che confermava integralmente in sede di audizione, negava ogni accadimento sottolineando che il proprio calciatore non ha mai toccato il direttore di gara ne lo ha insultato, ipotizzando un'eventuale scambio di persona.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Fasolo Gabriele sia appena sufficiente rispetto a quanto compiuto dallo stesso e che, pertanto, ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DEL CALCIATORE PANFILO MATTIA (A.S.D. ATLETICO CANTALICE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 25/02/2018 (Gara: ATLETICO CANTALICE – REAL VAZIA del 25/02/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.329 del 16/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Il calciatore Panfilo Mattia proponeva reclamo in proprio avverso la sanzione comminata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo. In particolare il calciatore nel contestare una decisione del direttore di gara protestava rivolgendo frasi irrispettose e successivamente, al momento dell'espulsione, lanciava con violenza il pallone nei confronti del direttore di gara colpendolo dietro la schiena. Inoltre nel dirigersi verso gli spogliatoi rigirandosi correva nuovamente verso l'arbitro insultandolo trattenuto a forza dai suoi compagni. Il calciatore nel proprio scritto difensivo, scusandosi per l'accaduto, evidenziava che il colpo all'arbitro sarebbe stato fortuito in quanto il lancio del pallone non era diretto nei confronti del direttore di gara ma verso suoi compagni. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Panfilo Mattia sia congrua rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco e che la reazione avuta dal calciatore sia censurabile, pertanto ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli